

Direttiva 96/9/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio,** **dell'11 marzo 1996,** **relativa alla tutela giuridica delle banche di dati**

(omissis)

CAPITOLO I

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.
2. Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

Considerando n. 17 con il termine «banca di dati» si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili; che di conseguenza la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva;

3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.

Articolo 2

Limitazioni del campo d'applicazione

La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente:

- a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
- b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
- c) la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

CAPITOLO II

DIRITTO D'AUTORE

Articolo 3

Oggetto della tutela

1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche di dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Articolo 4

Titolarità della banca di dati

1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.

3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.

Articolo 5

Atti soggetti a restrizioni

L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno della Comunità le vendite successive della copia;

d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 6

Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni

1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 5 nei casi seguenti:

a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;

b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).

3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

CAPITOLO III

DIRITTO «SUI GENERIS»

Articolo 7

Oggetto della tutela

1. Gli Stati membri attribuiscono al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2. Ai fini del presente capitolo:

- a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
- b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d'autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca di dati.

Articolo 8

Diritti e obblighi dell'utente legittimo

1. Il costituente di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l'utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte.

2. L'utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costituente della stessa.

3. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

Articolo 9

Deroghe al diritto «sui generis»

Gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costituente della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca:

- a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica;
- b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti;
- c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 10

Durata della tutela

1. Il diritto di cui all'articolo 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento.

2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico.

3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.

Articolo 11

Beneficiari della tutela basata sul diritto «sui generis»

1. Il diritto di cui all'articolo 7 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo d'applicazione dei paragrafi 1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo 10.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 13

Mantenimento di altre disposizioni

La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d'autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore.

2. In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d'autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d'autore previsti all'articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l'effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.

3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto di cui all'articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all'articolo 7.

4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.

5. Per le banche dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in base al diritto di cui all'articolo 7 è di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.

Articolo 15

Inderogabilità di talune disposizioni

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1 e con l'articolo 8 è nulla e priva di effetti.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo 1 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l'applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 1996.

GIURISPRUDENZA

Corte giustizia UE sez. III, 01/03/2012, n. 604
Football Dataco Ltd. C. Yahoo Ltd..

La direttiva n. 96/9/Ce deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo art. 14 par. 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo art. 1 par. 2, una tutela in base al diritto d'autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo art. 3 par. 2. L'articolo 7 della [Direttiva n. 96/9/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona, mediante un server web ubicato nello Stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, al computer di un'altra persona stabilita nello Stato membro B, su richiesta di quest'ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si configura un atto di "reimpiego" di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Detto atto va considerato come svolto, per lo meno, nello Stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l'intenzione del suo autore di mirare a membri del pubblico stabiliti in quest'ultimo Stato membro, profilo che deve essere verificato dal giudice del rinvio. Corte giustizia Unione Europea.

L'art. 3 par. 1 della direttiva n. 96/9/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una "banca di dati", ai sensi dell'art. 1 par. 2 di tale direttiva, è protetta dal diritto d'autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un'espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale. Di conseguenza: - l'impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto; - a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l'attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e - il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti

Corte giustizia UE sez. IV, 05/03/2009, n. 545
Apis-Hristovich EOOD C. Lakorda AD

L'art. 7 della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un insieme globale di elementi costituito da sottogruppi separati, il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati di uno di tali sottogruppi deve essere comparato – ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un'estrazione e/o di un reimpiego di una parte sostanziale, valutata in termini quantitativi, del contenuto di una banca di dati, ai sensi di tale disposizione – con il volume del contenuto complessivo di tale sottogruppo se quest'ultimo costituisce, di per sé, una banca di dati che soddisfa i requisiti per la concessione della tutela mediante il diritto sui generis, previsto dall'art. 7, n. 1, della direttiva medesima. In caso contrario, e in quanto tale insieme costituisca una siffatta banca di dati tutelata, il confronto deve essere operato tra il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati dei diversi sottogruppi di tale insieme e il volume del contenuto totale di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, per "estrazione" si intendono non solo gli atti di "trasferimento permanente", ma anche quelli corrispondenti a un "trasferimento temporaneo". La delimitazione di tali nozioni si fonda sul criterio della durata di conservazione degli elementi estratti da una banca di dati tutelata, su un supporto diverso da quello della banca di dati medesima. Il momento in cui si è verificata l'estrazione, ai sensi di detto art. 7, da una banca di dati tutelata, accessibile per via elettronica, corrisponde al momento della fissazione degli elementi interessati dall'atto di trasferimento su un supporto diverso da quello di detta banca di dati. Tale nozione di estrazione è indipendente dall'obiettivo perseguito dall'autore dell'atto di cui è causa, dalle modifiche eventualmente apportate da quest'ultimo al contenuto degli elementi in tal modo trasferiti, nonché dalle eventuali differenze relative all'organizzazione strutturale delle banche di dati interessate.

Sia dalla genericità dei termini impiegati nell'art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, per definire la nozione di banca di dati ai sensi della direttiva medesima, sia dall'obiettivo della tutela mediante il diritto sui generis, istituita dall'art. 7 della direttiva stessa, emerge che il legislatore comunitario ha inteso conferire a tale nozione un significato ampio, scevro da considerazioni relative al contenuto materiale dell'insieme degli elementi di cui è causa. Peraltro, come risulta dall'art. 7, n. 4, della direttiva 96/9, il diritto sui generis si applica indipendentemente dalla possibilità, per la banca di dati e/o per il suo contenuto, di essere tutelati, segnatamente, dal diritto d'autore. Ne consegue che la circostanza che gli elementi contenuti in un sistema di informazione giuridica non possano essere ammessi, in ragione del loro carattere ufficiale, alla tutela fornita dal diritto d'autore non può, di per sé, giustificare che un insieme che comprenda elementi siffatti sia privato della qualificazione come "banca di dati", ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, o che tale insieme sia escluso dalla sfera di applicazione della tutela mediante il diritto sui generis.

Corte giustizia UE, 09/11/2004, n. 46

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, n. 96/9/Ce relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, va intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca di dati. Nel contesto dell'elaborazione di un calendario di incontri al fine dell'organizzazione di campionati di calcio, essa non riguarda quindi i mezzi destinati alla fissazione delle date, degli orari e degli accoppiamenti di squadre relativi ai vari incontri di questi campionati.

Trib. Milano Sez. III, 19/03/2007

Le banche-dati sono espressamente contemplate come opere protette ai sensi degli art. 1, [comma 2, legge n. 633/1941](#) e 2, comma 1 n. 9, della stessa legge e quivi definite come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, di guisa che gli elementi che definiscono una banca dati sono: a) che vi siano più dati che siano stati raccolti; b) che tali dati siano disposti sistematicamente o metodicamente; c) che essi siano individualmente accessibili mediante mezzi elettronici mentre non rileva che i dati presentino particolare originalità o pregio scientifico poiché la banca dati è tutelata come opera in sé, indipendentemente dalla natura dei suoi contenuti (in applicazione di questo principio il Tribu-

nale ha qualificato come banca-dati un complesso di 326 schede di razze canine contenenti numerosi dati come foto, nome, informazioni relative a nazionalità ed origine della razza, descrizione fisica, descrizione del carattere, indicazioni su utilizzo, alimentazione, gruppo Enci.

Commette il reato di cui all'art. [171 bis, comma 2, legge n. 633 del 1941](#) come aggiunto dal [D.Lgs. n. 518 del 1992](#) e da ultimo sostituito dall'art. [13 legge n. 248 del 2000](#) (che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati) chi abbia effettuato operazioni di estrazione della quasi totalità oppure di una parte sostanziale della banca dati, mediante operazioni di copiatura delle pagine HTML che rappresentano le schede delle razze canine riproducendole pressoché identiche sul suo sito e così presentandole e comunicandole al pubblico senza il consenso dell'avente diritto.

Cassazione civile sez. III, 05/06/2007, n. 13083

Tutela del consumatore - Consumatore - Nozione di - Accertamento - Insindacabilità - Fattispecie - Consulente legale - Fornitura di banche dati giuridiche - Disciplina dei contratti del consumatore - Inapplicabilità.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469-bis ss. c.c. la verifica, in concreto, se un certo contratto è stato concluso da un operatore giuridico quale consumatore, o, piuttosto nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale importa un accertamento in fatto come tale riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove suffragato da una motivazione adeguata e giuridicamente corretta. Correttamente, in particolare, il giudice del merito esclude possa applicarsi la disciplina dei contratti del consumatore con riguardo al contratto per la fornitura di banche dati giuridiche, concluso da soggetto che si qualifichi (nello stesso contratto) «consulente legale».